

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 20-04-2022

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **08:00**, nel Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, sotto la presidenza del **Francesco Limatola** nella sua qualità di **SINDACO**.

All'appello risultano:

Nominativo	Consigliere	Presente
Francesco Limatola	Sindaco	Presente
Stefania Pacciani	Vice Sindaco	Presente
Elena Menghini	Consigliere	Presente
Emiliano Rabazzi	Consigliere	Presente
Barbara Rusci	Consigliere	Presente
Antonio Mori	Consigliere	Presente
Franco Iannuzzi	Consigliere	Presente
Leandro Stacchini	Consigliere	Presente
Giorgio Catoni	Consigliere	Presente
Ulderico Brogi	Consigliere	Presente
Paolo Pazzagli	Consigliere	Assente
Lorenzo Piras	Consigliere	Assente
Mario Gambassi	Consigliere	Presente

Totale Presenti **11** Totale Assenti **2**

Assiste **FUGAZZOTTO VIVIANA**, in qualità di Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla discussione dell'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE

- le disposizioni contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 836 e commi 846 e 847 dispongono che: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021 è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento, successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 24 del 29/05/2021, esecutive;

CONSIDERATO CHE

- che a seguito della Pandemia Covid.-19 le attività economiche hanno subito disagi e limitazioni e che in conseguenza di ciò il Legislatore ha previsto, tra l'altro, agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche, esonerandole dal pagamento prima della TOSAP e poi del canone patrimoniale unico, infine con la legge di Bilancio 2022 del 30 Dicembre 2021 n.234 all'art. 1 commi 706 e 707 fino al 31/03/2022;
- che il Comune può intervenire in quei settori di sua competenza per cercare soluzioni che contengano gli effetti della crisi economica e che diano anche la possibilità di operare nella massima sicurezza.
- l'Amministrazione Comunale, al fine di limitare i disagi economici subiti dagli operatori di somministrazione di alimenti e bevande, che più hanno subito gli effetti della pandemia, ha intenzione di prevedere delle agevolazioni esonerandoli dal pagamento del Canone Unico dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche nella parte eccedente i 15 mq. e fino a 30 mq. e quindi per un massimo di 15 mq.;

RITENUTO opportuno introdurre tale agevolazione in modo permanente in considerazione che la tariffa delle occupazioni temporanee incide significativamente sui costi di gestione delle attività di cui trattasi e tenuto conto anche delle differenze delle tariffe relative alle occupazioni temporanee rispetto a quelle per le occupazioni di suolo permanenti;

RILEVATO inoltre che la classificazione delle strade di 1^a e 2^a categoria in relazione alle quali si applicano tariffe diverse del canone patrimoniale unico, risulta ormai obsoleta anche

in seguito alla ricollocazione nel tempo dei mercati settimanali e che, al fine di confermare le tariffe in vigore dal 2011 è necessario modificare la classificazione delle strade inserendo in quelle di 1^a categoria le aree delle frazioni di Ribolla e Roccastrada, dove svolgono i mercati settimanali così come risulta nell'allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio, tra l'altro, la competenza in materia di regolamenti comunali di tributi ed altre entrate;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012

PROPONE

1. **DI MODIFICARE**, per quanto espresso in premessa, il regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico approvato con deliberazione consiliare n° 11 del 31/03/2021 e modificato con deliberazione consiliare n° 24 del 29/05/2021 come sotto indicato:
 - il comma 1 dell'art. 45- Classificazione delle strade - è sostituito con il seguente:
“ 1. Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie come da elenco allegato al presente Regolamento”.
 - all'art. 50 – Agevolazioni – viene aggiunto il seguente punto:
f) “ per le occupazioni temporanee di suolo pubblico relative alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande è prevista una esenzione dal pagamento per i mq. eccedenti i 15 ed entro i 30 mq., e cioè fino ad un massimo di 15 mq.
2. **DI APPROVARE** la nuova classificazione delle strade di 1^a e 2^a categoria così come risulta nell'allegato B;
3. **DI DARE ATTO CHE** per effetto delle modifiche apportate al Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale Unico composto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , e dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di cui alla L. 160/2019 art 1 c- 837, lo stesso risulta complessivamente riformulato come da testo allegato a parte integrante e sostanziale sotto le lettere A) e B).

Il presidente passa alla trattazione del punto successivo e propone al consiglio di unificare la discussione dei punti 3) 4) 5) 6) 7) 9) e 14).

Il consiglio acconsente all'unanimità.

L'assessore Rusci illustra gli argomenti

“Premesso che nella legge 27 dicembre 2019 n. 160 veniva previsto che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione autorizzazione esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni e dalle province e sostituiva la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche , l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

il canone comunque era comprensivo di qualunque canone ricognitivo e concessoria previsto e norme di legge e dai regolamenti comunali provinciali fatti salvi quelli connessi alla prestazione di servizi

Con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del Marzo 2021 è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria con decorrenza 1 gennaio 2021 ed è stato approvato il relativo regolamento .

Considerando che a seguito della pandemia covid19 le attività economiche hanno subito disagi e limitazioni ed in conseguenza di ciò il legislatore ha previsto agevolazioni per le occupazioni di suolo pubblico per le attività economiche esonerando dal pagamento prima della tosap e poi del canone patrimoniale unico e infine la legge di bilancio 2022 ha previsto tale esenzione fino al 31 Marzo 2022

che il comune può comunque intervenire in quei settori di competenza per cercare soluzioni che contengono gli effetti della crisi economica

che è l'amministrazione comunale, al fine di limitare i disagi economici subiti dagli operatori di somministrazione di alimenti e bevande ha intenzione di prevedere dalle agevolazioni, esonera dal pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche nella parte eccedente 15 mq e fino a 30 mq quindi per un massimo di 15 mq.

Si ritiene opportuno pertanto introdurre tale agevolazione in modo permanente in considerazione che la tariffa di occupazione temporanea incide significativamente sui costi di gestione delle attività e tenendo conto anche delle differenze fra le tariffe relative occupazioni temporanee rispetto a quelle occupazioni permanenti

Rilevato inoltre che, la classificazione delle strade di prima e seconda categoria in nei quali, si applicano tariffe del canone patrimoniale unico diverse risulta ormai obsoleta e quindi al fine di confermare le tariffe in vigore nel 2011 è necessario modificare la classificazione delle strade inserendo in quelle di prima categoria le aree di Ribolla e Roccastrada, pertanto si propone di modificare il regolamento comunale con l'applicazione del canone patrimoniale unico approvato con deliberazione consigliere il n. 11 del 31 Marzo 2021 al comma 1, la classificazione delle strade è sostituito con il seguente ai fini dell'applicazione del canone sia per l'occupazione di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti le strade del comune sono classificate in due categorie come da elenco allegato.

All'art. 50 agevolazioni viene aggiunto il seguente. Ovvero per le occupazioni temporanee di suolo pubblico relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista un'esenzione dal pagamento per i metri quadri eccedenti 15 entro i 30 mq e cioè entro un massimo di 15 mq si propone pertanto quindi di approvare tali modifiche al regolamento e di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile”

Non essendoci ulteriori interventi il presidente pone in votazione singolarmente i punti trattati che vengono approvati riportando la seguente votazione:

favorevoli n. 9 consiglieri; contrari: nessuno; astenuti:2 (Brogi, Gambassi).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta sopra riportata,

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione così come formulata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio proponente ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e quello di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

RITENUTO di dover, quindi , deliberare in merito;

VISTO il seguente esito della votazione:

favorevoli n. 9 consiglieri; contrari: nessuno; astenuti:2 (Brogi, Gambassi).

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Francesco Limatola

Il Segretario Generale
VIVIANA FUGAZZOTTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 15-04-2022

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE CANONE UNICO PATRIMONIALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Motivazione:

Roccastrada, 15-04-2022

Il Responsabile
Angela Monticini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Roccastrada ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.